

## ALLEGATO 3 – INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE

### Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e nome		
ROSEMARIE	FLORIO	
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
B	B000005294	10-03-2022
Indirizzo		
VIA SIFFREDI 60A R		
Città	CAP	
Genova	16153	
Telefono	Cellulare	
010 2344688	3311345048	
Email	PEC	
info@mfcib.com	mfcib@pec.it	
Nella qualità di		
RESPONSABILE INERMEDIAZIONE		

#### ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

MFC INSURANCE BROKERS Srl  
Indirizzo Via Angelo Siffredi 60A R - 16153 Genova  
Sez. B - B000616923 Data iscriz. 20/12/2018  
Telefono 010 2344688 – E-mail: [info@mfcib.com](mailto:info@mfcib.com) – PEC: [mfcib@pec.it](mailto:mfcib@pec.it)

**L'Autorità di Vigilanza competente in merito all'attività svolta dall'Intermediario è IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA).**

**I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito web dell'IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)**

### Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato online sul sito internet:

- l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora. L'elenco online aggiornato è disponibile al seguente link: [http://mfcinsurancebrokers.axicura.com/quest.php?page=quest\\_elenco\\_mandati](http://mfcinsurancebrokers.axicura.com/quest.php?page=quest_elenco_mandati)
- elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempire, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1

### Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o l'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un' Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

#### Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di intermediazione esercitata da MFC INSURANCE BROKERS Srl è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- Il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto telematico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** all'intermediario al seguente indirizzo:

Indirizzo
MFC INSURANCE BROKERS Srl --Indirizzo Via Angelo Siffredi 60A R - 16153 Genova
E-mail
<a href="mailto:reclami@mfcib.com">reclami@mfcib.com</a>

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass -Servizio Vigilanza Intermediari- Via del Quirinale 21 – 00187 – Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

## ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP

### Dati dell'intermediario

Cognome e nome		
ROSEMARIE	FLORIO	
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
B	B000005294	10-03-2022
Indirizzo		
VIA SIFFREDI 60A R		
Città	CAP	
Genova	16153	
Telefono	Cellulare	
010 2344688	3311345048	
Email	PEC	
info@mfcib.com	mfcib@pec.it	
Nella qualità di		
RESPONSABILE INERMEDIAZIONE		

#### ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

MFC INSURANCE BROKERS Srl  
Indirizzo Via Angelo Siffredi 60A R - 16153 Genova  
Sez. B - B000616923 Data iscriz. 20/12/2018  
Telefono 010 2344688 – E-mail: [info@mfcib.com](mailto:info@mfcib.com) – PEC: [mfcib@pec.it](mailto:mfcib@pec.it)

## Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente
- b) Nel caso in cui il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale) indichiamo i riferimenti

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012

Sezione Rui

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)

- c) Dati del Broker per il quale l'intermediario iscritto in sezione E svolge l'attività
- (\*gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale)

## Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'intermediario dichiara che: (sbarrare l'opzione ricorrente)

- a)  Fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del CAP, ovvero una raccomandazione personalizzata.
- b)  Fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza.
- c)  Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP
- d)  Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

## Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da MFC INSURANCE BROKERS Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- Onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- Commissione inclusa nel premio assicurativo;
- Altra tipologia di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dall'intermediazione effettuata
- Combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso è pari a Euro

**Per i contratti RC Auto**, in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008, viene allegata una tabella nella quale sono specificati i livelli **provvisoriamente riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione**.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

## Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi l'intermediario dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimento o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

ovvero

Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contatti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio

➤ con l'Impresa

➤ Accordo di pagamento del premio:

Avvertenza: Qualora l'intermediario non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

## **ALLEGATO 4 Ter – REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

### **Informazioni generali sull'intermediario**

#### **Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, l'intermediario:

- a) ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della proposta o, qualora non prevista, del primo contatto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30 - decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

#### **Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari:

- a) l'obbligo di consegnare/ trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4 BIS al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b) l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c) in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f) ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121- sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

Li, Genova

17-12-2024

MFC INSURANCE BROKERS Srl

# RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALL'INFORMATIVA E ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

## Dati anagrafici del contraente che rilascia la dichiarazione

Cognome e nome/Denominazione Sociale

Codice Fiscale

P.IVA

## RESIDENZA O SEDE LEGALE

Indirizzo

Città

CAP

## Estremi della polizza o dell'appendice cui si riferisce la dichiarazione

Impresa di assicurazione delegataria

Ramo

Prodotto

N. Polizza/Proposta

Decorrenza

In ottemperanza all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il sottoscritto contraente dichiara di aver ricevuto:

- i seguenti allegati:  
**ALLEGATO 3, ALLEGATO 4 e ALLEGATO 4ter**
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;

17-12-2024

Firma \_\_\_\_\_

## Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA

In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella (Allegato 1) contenete le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dall'Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato nella sezione III dell'allegato 4, di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta

17-12-2024

Firma \_\_\_\_\_